



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 519 del 30/09/2025

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 462 del 01/10/2025

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE
– VIA XX SETTEMBRE 14 - VICOLO SAN FRANCESCO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza presentata in data **08/09/2025** Prot. Gen. n. **60176**, da **RAINERI MASSIMO**, nato a Castelnuovo Rangone (MO) il 17/04/1962 e residente a Castelnuovo Rangone (MO) in via E.Zanasi, C.F. RNRMSM62D17C242T, in qualità di legale rappresentante della ditta **PROGETTO EDILE S.R.L.**, con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO) in via via E.Zanasi 28/C, P.IVA 02545630366, relativa all'occupazione di suolo pubblico in **VIA XX SETTEMBRE 14, VICOLO SAN FRANCESCO, CERVIA (RA)** per il posizionamento di ponteggio di cantiere;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data **26/09/2025** prot. Gen. **64347**;

Visto il programma dei lavori, che prevede la necessità di occupare porzione di carreggiata di VIA XX SETTEMBRE 14, VICOLO SAN FRANCESCO, CERVIA (RA), per una lunghezza di m (75,20 x 1,25) + (31,00 x 0,90) per un un'area complessiva di mq 121,90, dalle ore 00:00 del **09/10/2025** alle ore 24:00 del **31/12/2025**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi e la necessità di modificare la viabilità di via XX Settembre, in corrispondenza del civico 14;

Vista la documentazione presentata, le caratteristiche della strada interessata e la disciplina di circolazione vigente, dalla quale risulta che VIA XX SETTEMBRE è in area ricompresa in "ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE". Tale regolamentazione, istituita con ordinanza n. 0018/2012, ai sensi del Codice della strada, mira a "limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale" e nel tratto in corrispondenza dell'occupazione richiesta è a senso unico di marcia con direzione sud/nord;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che:

per il posizionamento di ponteggio di cantiere; si dovrà occupare parte della carreggiata stradale di VIA XX SETTEMBRE, VICOLO SAN FRANCESCO in corrispondenza dei lavori, per una lunghezza di m (75,20 x 1,25) + (31,00 x 0,90) per un un'area complessiva di mq 121,90, di occupazione di suolo pubblico, dalle ore dalle ore 00:00 del **09/10/2025** alle ore 24:00 del **31/12/2025**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi;

in corrispondenza dell'occupazione non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei pedoni e dei veicoli;

il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

- su via XX SETTEMBRE, VICOLO SAN FRANCESCO in corrispondenza dei lavori:

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA nella porzione di carreggiata di VIA XX SETTEMBRE a Corso Mazzini;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

SENSO CONTRARIO DI MARCIA da VIA CIRCONVALLAZIONE SACCHETTI verso VIA XX SETTEMBRE 14, in corrispondenza dei lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto C.C. n. 1/2013 e ss.mm.ii.;

l'art. 107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

l'art. 3, comma 4 della L. 241/90;

il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Codice della Strada";

il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di istituire la seguente disciplina di circolazione temporanea dalle ore 00:00 del **09/10/2025** alle ore 24:00 del **31/12/2025**, per un totale di **giorni 84** naturali e consecutivi:

- su via XX SETTEMBRE, VICOLO SAN FRANCESCO in corrispondenza dei lavori:

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA su entrambi i lati della carreggiata stradale ad eccezione:

- dei mezzi addetti al cantiere;
dei mezzi di soccorso e pronto intervento;

SOSTA VIETATA CON RIMOZIONE FORZATA nella porzione di carreggiata di VIA XX SETTEMBRE a Corso Mazzini;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;

SENSO CONTRARIO DI MARCIA da VIA CIRCONVALLAZIONE SACCHETTI verso VIA XX SETTEMBRE 14, in corrispondenza dei lavori;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere;

I mezzi della Ditta per il cantiere sulla Via XX Settembre, potranno transitare in regime di SENSO CONTRARIO DI MARCIA da VIA CIRCONVALLAZIONE SACCHETTI verso VIA XX SETTEMBRE in corrispondenza dei lavori esclusivamente per recarsi o allontanarsi dal cantiere o per effettuare operazioni di carico e scarico, disciplinati da personale della organizzazione addetto a tale scopo, dotato della necessaria competenza e formazione;

- che nel periodo di validità dell'ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità e della sosta, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica di cantiere e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;

DISPONE

- a) Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e art.21 del CDS). In particolare per l'istituzione del divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera con un preavviso di h. 48;
- b) Che la ditta esecutrice provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002, ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata dell'occupazione;
- c) Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell'ufficio competente, direttamente alla Ditta autorizzata con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;

COMUNICA

che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 c. 3 del C.d.S. con le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Il Dirigente

LUIGI CIPRIANI / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate